

Napoli, li 30 novembre 2021

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 20/2021

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto “Super Green Pass”

Si ritiene opportuno e doveroso comunicare a tutte le Aziende assistite che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge “Super Green Pass”, mediante il quale il Governo ha introdotto regole stringenti, allo scopo di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Con tale Decreto Legge, in effetti, il cui periodo di validità, per il momento, decorre dal 6 dicembre 2021 e fino a tutto il 15 gennaio 2022, salvo proroga, sono stati introdotte due tipologie di Green Pass, suddivise in “Green Pass base” (rilasciato a favore dei soggetti che si sono sottoposti al tampone molecolare od al tampone antigenico) e “Super Green Pass” (somministrazione vaccino o guarigione da Covid-19).

Per una migliore cognizione, si suddividono per argomento, i temi “toccati” dal citato Decreto Legge:

- ✓ *Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario – art. 1:* l'art. 1 del Decreto Legge che, in effetti, ha modificato l'art. 4 del D.L. n. 52/2021, convertito in legge 87/2021, prevede che gli esercenti le professioni sanitarie sono obbligati, a decorrere dal 15 dicembre 2021, a sottoporsi a vaccinazione gratuita comprensiva della somministrazione della dose di richiamo del ciclo vaccinale primario. A tal riguardo, corre l'obbligo di precisare che il Decreto Legge de quo ha statuito che tale vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. Restano esclusi da tale obbligo i soggetti che trovansi in specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19. Pertanto, per tali categorie non sussiste l'obbligo di vaccinazione e la stessa può essere omessa o differita. È il caso di far presente che il controllo dell'avvenuta vaccinazione verrà effettuato direttamente dagli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni Nazionali, mediante la Piattaforma Nazionale-DGC. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti Sars-Cov-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, l'Ordine Professionale, territorialmente competente, invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione/differimento della stessa od in alternativa la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dall'invito. Lo stesso Decreto Legge prevede che, decorso il termine di cinque giorni, qualora l'Ordine Professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle

Federazioni Nazionali competenti ed ai rispettivi datori di lavoro per coloro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente. Di conseguenza, il soggetto interessato verrà sospeso dall'esercizio delle professioni sanitarie e/o dal posto di lavoro e sarà, consequenzialmente, annotato nel relativo Albo Professionale. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Si aggiunge, anche, che il periodo di sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territorialmente competente, mentre per quanto riguarda il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente anche al datore di lavoro, circa il completamento del ciclo vaccinale primario. Per i Professionisti, invece, il periodo di sospensione sarà efficace fino al completamento del ciclo vaccinale primario e della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto Legge (6 dicembre 2021). Si rende noto, altresì, che per i Professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali, l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito essenziale ai fini dell'iscrizione;

✓ *Estensione dell'obbligo vaccinale – art. 2:* l'obbligo vaccinale di cui all'art. 1 del Decreto Legge in questione, è esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, anche alle seguenti categorie:

- personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
- personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico;
- personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/92 (attività sociosanitarie), ad esclusione dei contratti esterni;
- dirigenti scolastici e responsabili delle istituzioni, responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale dei comparti di cui al comma 1, lettera b), nonché i responsabili delle strutture di cui al comma 1, lettera c).

Si aggiunge, anche, che i dirigenti scolastici verificano l'adempimento dell'obbligo vaccinale in questione, acquisendo le informazioni necessarie, anche in base a quanto previsto dal DPCM di cui all'art. 9, comma 10, del D.L. n. 52/2021, convertito in legge 87/2021. A tal riguardo, si precisa che qualora non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti Sars-Cov-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i dirigenti scolastici saranno tenuti ad invitare, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione od il differimento/esenzione della stessa. In alternativa il soggetto interessato potrà esibire la richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dall'invito. In quest'ultima

ipotesi, il dirigente scolastico sarà tenuto ad invitare l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra, il dirigente scolastico sarà tenuto a comunicare per iscritto all'interessato tale inosservanza e potrà disporre l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, con la conservazione del posto di lavoro ma senza la corresponsione di alcuna retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Si precisa, anche, che la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose al richiamo, entro i termini previsti dall'art. 9, comma 3 del D.L. n. 52/2021 e comunque entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge de quo (6 dicembre 2021). Si aggiunge, anche, che in caso di mancato controllo del Super Green Pass da parte dei dirigenti scolastici, è prevista una sanzione amministrativa, irrogata dal Prefetto, di una somma da euro 400 a euro 1.000, sanzione che verrà raddoppiata in caso di reiterazione della violazione;

- ✓ *Durata delle certificazioni verdi COVID-19 – art. 3:* il Decreto Legge in questione ha previsto la riduzione della validità del Green Pass da 12 a 9 mesi, con la possibilità di ottenere il rinnovo per ulteriori 9 mesi dal momento della somministrazione della terza dose (anche denominata “richiamo booster”);
- ✓ *Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 – art. 4:* all'art. 4 del presente Decreto Legge, è stato stabilito che per servirsi del trasporto ferroviario regionale e del trasporto pubblico locale, per soggiornare in albergo e per accedere agli spogliatoi per lo svolgimento di attività sportiva anche all'aperto, è necessario essere in possesso almeno del “Green Pass base” (effettuazione del tampone molecolare, durata 72 ore o del tampone antigenico, durata 48 ore);
- ✓ *Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione – art. 5:* l'art. 5 del decreto legge prevede che nelle zone di colore giallo e di colore arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso del “Super Green Pass” e, più precisamente, Green Pass ottenuto a seguito di vaccinazione o di avvenuta guarigione da Covid-19. Tanto, dicasi anche per l'eventuale accesso al ristorante, al bar, al cinema, al teatro, ai musei, in piscina, a feste, ad eventi culturali, a cerimonie pubbliche, a discoteche, ecc.;

- ✓ Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – art. 7: il Governo, allo scopo di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha potenziato ulteriormente i controlli, prevedendo, entro cinque giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legge in questione, un nuovo piano di sorveglianza coinvolgendo tutte le forze di Polizia. Il nuovo piano di sorveglianza sarà condiviso tra i Prefetti ed il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza.

Sull'argomento, ad ogni modo, questo Studio resta a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Maria Cafasso
